

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti presentati all'emendamento 1.96 dei Relatori</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	11
ALLEGATO 3 (<i>Articolo aggiuntivo 4.01 del Governo</i>)	14

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
--	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2019. — Presidenza del Presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

Al riguardo le Presidenze, dopo aver valutato il contenuto dei ricorsi presentati,

ritengono di dover confermare tali giudizi di inammissibilità.

Avverte che, prima della seduta, la deputata Bruno Bossio ha ritirato gli emendamenti 1.28, 1.36, 1.64, 1.68, 1.74, 1.75, 1.89, 3.5 e 3.7 e il deputato Gariglio ha ritirato l'emendamento 1.66.

Avverte altresì che, prima della seduta, il gruppo Italia Viva ha ritirato gli emendamenti Marco Di Maio 1.8, Migliore 1.14, Marco Di Maio 1.17, Migliore 1.22, Marco Di Maio 1.29, Migliore 1.32, Marco Di Maio 1.46, Marco Di Maio 1.55, Marco Di Maio 1.65, Marco Di Maio 1.69, Migliore 1.95 e Marco Di Maio 3.3 e il gruppo MoVimento 5 stelle ha ritirato gli emendamenti Maurizio Cattoi 1.12, Maurizio Cattoi 1.21, Maurizio Cattoi 1.34, Maurizio Cattoi 1.39 e Termini 1.44.

Informa altresì che sono stati presentati alcuni subemendamenti all'emendamento 1.96 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, chiede una breve sospensione della seduta.

Alessandro MORELLI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal relatore Scagliusi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 10.05.

Alessandro MORELLI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo 2.02, a prima firma Zanichelli, è stato successivamente sottoscritto dai deputati De Lorenzis e Dori.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, Fiano, esprime parere contrario sull'emendamento Iezzi 1.1 e sugli identici emendamenti Capitanio 1.2 e Silvestroni 1.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Grippa 1.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Formula quindi un invito al ritiro sull'emendamento Fornaro 1.5 e sull'emendamento Pagani 1.6, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Iezzi 1.7.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Marco Di Maio 1.9, Iovino 1.10, Zanella 1.11, Iovino 1.30, Zanella 1.31, Bruno Bossio 1.49 e Grippa 1.50, a condizione che siano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Formula un invito al ritiro sull'emendamento Fornaro 1.13.

Esprime parere favorevole sul subemendamento Zanella 0.1.96.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sui subemendamenti Zanella 0.1.96.2, Bergamini 0.1.96.3, Centemero 0.1.96.4 e Sisto 0.1.96.5.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.96 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 1.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Gariglio 1.16 e Fornaro 1.18,

mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Silvestroni 1.19 e Capitanio 1.20, sugli emendamenti Zanella 1.23, Centemero 1.24, Iezzi 1.25, sugli identici emendamenti Capitanio 1.26 e Butti 1.27 e sull'emendamento Capitanio 1.33.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 1.35, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sugli identici emendamenti Bruno Bossio 1.37 e Marco Di Maio 1.38.

Esprime parere contrario sull'emendamento Capitanio 1.40.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Migliore 1.42.

Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Pagani 1.43, Bruno Bossio 1.45 e Fornaro 1.47 e propone l'accantonamento dell'emendamento Bruno Bossio 1.48.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Capitanio 1.51, Iezzi 1.52, Capitanio 1.53 e Centemero 1.54 e propone l'accantonamento dell'emendamento Maurizio Cattoi 1.56.

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Pagani 1.57, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Capitanio 1.58 e Butti 1.59 e sull'emendamento Bergamini 1.60.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Bruno Bossio 1.61 e degli identici emendamenti Termini 1.62 e Marco Di Maio 1.63.

Esprime parere contrario sull'emendamento Capitanio 1.67 e propone l'accantonamento dell'emendamento Maurizio Cattoi 1.70.

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Migliore 1.71, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 1.72, Capitanio 1.73, sugli identici emendamenti Capitanio 1.76 e Silvestroni 1.77 e sugli emendamenti Centemero 1.78, Capitanio 1.79, Zanella 1.80, Iezzi 1.81 e 1.82 e Sisto 1.83, 1.84, 1.85 e 1.86.

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Zanella 1.87, in quanto il suo contenuto è compreso nel successivo emendamento Iezzi 1.88, su cui esprime

parere favorevole, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sisto 1.90 e Capitanio 1.91.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Maurizio Cattoi 1.92. e Iezzi 1.93.

Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.96 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere conforme a quello dei relatori sulle restanti proposte emendative.

Federico FORNARO (LEU) dichiara di ritirare gli emendamenti a sua prima firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Iezzi 1.1 e gli identici emendamenti Capitanio 1.2 e Silvestroni 1.3.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che la presentatrice dell'emendamento Grippa 1.4 accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Grippa 1.4, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Fornaro 1.5 e Pagani 1.6 li ritirano.

Le Commissioni respingono l'emendamento Iezzi 1.7.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Marco Di Maio 1.9, Iovino 1.10, Zanella 1.11, Iovino 1.30, Zanella 1.31, Bruno Bossio 1.49 e Grippa 1.50, accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni e approvano gli emendamenti Marco Di Maio 1.9, Iovino 1.10, Zanella 1.11, Iovino 1.30, Zanella 1.31, Bruno

Bossio 1.49 e Grippa 1.50, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Maurizio Cattoi 1.12 e Fornaro 1.13 li ritirano e che i presentatori del subemendamento Zanella 0.1.196.1 accettano la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano il subemendamento Zanella 0.1.196.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) e, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Zanella 0.1.196.2, Bergamini 0.1.196.3, Centemero 0.1.196.4 e Sisto 0.1.196.5.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i relatori accettano la riformulazione del loro emendamento 1.96 proposta dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.96 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che la prima firmataria dell'emendamento Bruno Bossio 1.15 accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 1.15, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Gariglio 1.16 e Fornaro 1.18 li ritirano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Silvestroni 1.19 e Capitanio 1.20, l'emendamento Zanella 1.23, Centemero 1.24, Iezzi 1.25, gli identici emendamenti Capitanio 1.26 e Butti 1.27 e Capitanio 1.33.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che la presentatrice dell'emendamento Bruno Bossio 1.35 accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 1.35, come riformulato (*vedi allegato 2*), gli identici emendamenti Bruno Bossio 1.37 e Marco Di Maio 1.38 (*vedi allegato 2*), respingono l'emendamento Capitanio 1.40 e approvano l'emendamento Migliore 1.42 (*vedi allegato 2*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Pagani 1.43, Bruno Bossio 1.45 e Fornaro 1.47 li ritirano e avverte che l'emendamento Bruno Bossio 1.48 è accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capitanio 1.51, Iezzi 1.52 e Capitanio 1.53.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 1.54 è precluso dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.96, nel testo riformulato.

Informa inoltre che l'emendamento Maurizio Cattoi 1.56 è accantonato.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte altresì che l'emendamento Pagani 1.57 e gli identici emendamenti Capitanio 1.58 e Butti 1.59 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.96, nel testo riformulato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bergamini 1.60.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bruno Bossio 1.61 e gli identici emendamenti Termini 1.62 e Marco Di Maio 1.63 sono accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capitanio 1.67.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Maurizio Cattoi 1.70 è accantonato e prende atto che i presentatori dell'emendamento Migliore 1.71 lo ritirano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Iezzi 1.72, Capitanio 1.73, gli identici emendamenti Capitanio 1.76 e Silvestroni 1.77, gli emendamenti Centemero 1.78, Capitanio 1.79, Zanella 1.80, Iezzi 1.81, 1.82, Sisto 1.83, 1.84, 1.85 e 1.86.

Alessandro MORELLI, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento Zanella 1.87 lo ritirano.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iezzi 1.88 (*vedi allegato 2*) e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 1.90 e Capitanio 1.91.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Maurizio Cattoi 1.92 e Iezzi 1.93 sono accantonati.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, esprimendo, anche a nome del relatore per la I Commissione, Fiano, i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Zanella 2.1, 2.2 e sull'articolo aggiuntivo Zanella 2.01, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zanicchi 2.02, sul quale invita a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, sulla base di accordi intercorsi tra i gruppi, ritiene opportuno interrompere i lavori, rinviando il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 19 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2019. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottose-

gretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 19.35.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato nel pomeriggio odierno l'articolo aggiuntivo 4.01 (*vedi allegato 3*), il quale riprende il contenuto del decreto – legge n. 64 del 2019, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'articolo aggiuntivo è stato valutato ammissibile dalle Presidenze delle Com-

missioni riunite, in quanto riconducibile alle materie trattate dal decreto-legge, ed in particolare dagli articoli 3 e 4.

Informa inoltre che, anche alla luce della presentazione di tale proposta emendativa, come convenuto tra i gruppi in occasioni delle riunioni degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, tenutesi oggi, le Presidenze delle Commissioni riunite hanno chiesto al Presidente della Camera che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, già previsto per lunedì 21 ottobre prossimo, sia posticipato alla seduta antimeridiana di mercoledì 23 ottobre prossimo.

In tale contesto avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti al predetto articolo aggiuntivo 4.01 è fissato per le ore 12 di venerdì 18 ottobre.

Comunica inoltre che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta di domani, la quale inizierà alle ore 10.30 anziché alle 10, per concludersi martedì 21 ottobre, entro le ore 12.30.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).**SUBEMENDAMENTI PRESENTATI
ALL'EMENDAMENTO 1.96 DEI RELATORI**

Alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: in un'ottica di gradualità e proporzionalità con le seguenti: sulla base di un criterio di gradualità e al numero 3) sostituire le parole: in un'ottica di gradualità con le seguenti di un criterio di gradualità e proporzionalità.

0. 1. 96. 1. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

Alla lettera b), numero 1), dopo le parole: del presente decreto, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 1. 96. 2. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

Alla lettera b), numero 1), dopo la parola: imporre inserire le seguenti: ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma.

0. 1. 96. 3. Bergamini, Sisto, Zanella, Rosso.

Alla lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: imporre condizioni e test di hardware e software, inserire le

seguinti: dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN, inserire le seguenti: in tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma;

dopo le parole: sia indispensabile procedere in sede estera, inserire le seguenti: , individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nello stesso regolamento, .

0. 1. 96. 4. Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitano, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

Sopprimere la lettera e).

0. 1. 96. 5. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

ALLEGATO 2

**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica (C. 2100 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: nazionali, pubblici e privati con le seguenti: pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, con le seguenti: pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale.

1. 4. *(Nuova formulazione)* Grippa.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 2, 3, 4 e 4-bis.

*** 1. 9.** *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

(Approvato)

*** 1. 10.** *(Nuova formulazione)* Iovino, Rizzo.

(Approvato)

*** 1. 11.** *(Nuova formulazione)* Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

(Approvato)

*** 1. 30.** *(Nuova formulazione)* Iovino, Rizzo.

(Approvato)

*** 1. 31.** *(Nuova formulazione)* Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

(Approvato)

*** 1. 49.** *(Nuova formulazione)* Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

*** 1. 50.** *(Nuova formulazione)* Grippa.

(Approvato)

All'emendamento 1.96 dei relatori, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: in un'ottica di gradualità con le seguenti: sulla base di un criterio di gradualità e al numero 3) sostituire le parole: in un'ottica di gradualità con le seguenti: di un criterio di gradualità.

0. 1. 96. 1. *(Nuova formulazione)* Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

(Approvato)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), numero 2), *sopprimere le parole*: dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

2) alla lettera a), dopo il numero 2), *aggiungere il seguente*:

2-bis) l'individuazione avviene in un'ottica di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;

3) alla lettera b), *sostituire le parole*: i criteri in base ai quali *con le seguenti*: , sulla base di un'analisi del rischio e in un'ottica di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali;

b) al comma 6, lettera a):

1) *sostituire le parole da*: fatti salvi i casi *fino a*: disposti dal CVCN *con le seguenti*: i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di competenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il

Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di *hardware* e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei *test* disposti dal CVCN; non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera;

2) *sostituire le parole*: sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici *con le seguenti*: sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT;

c) al comma 10, *sostituire le parole da*: In caso di inottemperanza *fino a*: di cui al comma 9, lettera e), la *con le seguenti*: L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della;

d) al comma 11, *sopprimere le parole*: e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

e) dopo il comma 11, *aggiungere il seguente*:

11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: « di altro ente pubblico, »

sono inserite le seguenti: « e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, »;

1. 96. (Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: architettura e componentistica aggiungere le seguenti: , fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;

1. 15. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole: e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti: , tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dall'Unione europea.

1. 35. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;

*** 1. 37.** Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.

(Approvato)

*** 1. 38.** Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), numero 8), aggiungere, in fine, le parole: , di standard e di eventuali limiti.

1. 42. Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.

(Approvato)

Al comma 12, dopo le parole: l'irrogazione delle sanzioni aggiungere la seguente: amministrative.

1. 88. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).**ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01 DEL GOVERNO**

1. Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali)

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « contestualmente » e sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto »;

2) al comma 1, lettera b):

2.1. dopo le parole: « all'adozione di delibere » sono aggiunte le seguenti: « , atti o operazioni, »;

2.2. le parole: « il mutamento » sono sostituite dalle seguenti: « la modifica »;

2.3. dopo le parole: « di vincoli che ne condizionino l'impiego, » sono aggiunte le seguenti: « , anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali »;

3) al comma 2:

3.1. dopo le parole: « derivante dalle delibere » sono inserite le seguenti: « , dagli atti o dalle operazioni, »;

3.2. dopo le parole: « oggetto della delibera, » sono inserite le seguenti: « dell'atto o dell'operazione, »;

3.3. dopo le parole: « risultante dalla delibera » sono inserite le seguenti: « , dall'atto »;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì la circostanza che:

a) l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese esterno all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali. »;

5) al comma 4:

5.1. al primo periodo, dopo le parole: « sull'atto », sono inserite le seguenti: « o operazione »;

5.2. al terzo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

5.3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Qualora si renda

necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;

5.4. al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;

5.5. dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;

5.6. al decimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,»;

6) al comma 5:

6.1. al secondo periodo, le parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»;

6.2. al secondo periodo, dopo le parole: «sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del» sono soppresse le seguenti: «3 per cento,»;

6.3. al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50 per cento»;

6.4. dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente

venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo.»;

6.5. al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

6.6. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;

6.7. al quinto periodo, dopo le parole: «Eventuali richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e richieste istruttorie a soggetti terzi»;

6.8. dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;

6.9. al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

6.10. al decimo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

6.11. all'undicesimo periodo, dopo le parole: «la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

6.12. al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

b) all'articolo 1-bis:

1) al comma 2, primo periodo:

1.1. le parole: «l'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»;

1.2. dopo le parole: « ovvero l'acquisizione » sono inserite le seguenti: « , a qualsiasi titolo, »;

1.3. le parole: « sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « è soggetta alla notifica di cui all'articolo 1, comma 3-bis »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione. »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis. »;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a trenta giorni, prorogabili ulteriormente di trenta giorni una sola volta in caso di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniquale volta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi es-

senziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al centocinquanta per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al venticinque per cento del medesimo valore. »;

c) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali possono comunque essere adottati, sono in-

individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente: « 1-*ter*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali possono comunque essere adottati, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;

4) al comma 2, primo periodo:

4.1. le parole: « adottato da una società » sono sostituite dalle seguenti: « adottato da una impresa »;

4.2. dopo le parole: « degli attivi individuati ai sensi del comma 1 » sono soppresse le parole: « o 1-*ter* »;

4.3. le parole: « il mutamento dell'oggetto sociale » sono sostituite dalle seguenti: « la modifica dell'oggetto sociale »;

4.4. le parole: « dalla società stessa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla stessa impresa »;

5) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-*bis*. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-*bis*, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un paese esterno all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. È notificata altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-*ter*, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione ovvero qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero

introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. »;

6) al comma 3:

6.1. la parola: « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto »;

6.2. le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-bis »;

7) al comma 4:

7.1. al primo periodo, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-bis »;

7.2. al terzo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

7.3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. »;

7.4. al quinto periodo, dopo le parole: « Le richieste di informazioni » sono inserite le seguenti: « e le richieste istruttorie a soggetti terzi »;

7.5. dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: « In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

7.6. all'ultimo periodo, le parole: « di cui al comma 2 e al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma »;

8) al comma 5:

8.1. il terzo periodo è soppresso;

8.2. dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: « Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. »;

9) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo. »;

10) al comma 6:

10.1. al primo periodo, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente:

« quarantacinque »; la parola: « contestualmente » è sostituita dalle seguenti: « tempestivamente e per estratto »;

10.2. dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. »;

10.3. all'ottavo periodo, dopo le parole: « connessi alle azioni » sono inserite le seguenti: « o quote » e dopo le parole: « dovrà cedere le stesse azioni », sono inserite le seguenti: « o quote »;

10.4. al nono periodo, dopo le parole: « ordina la vendita delle suddette azioni » sono inserite le seguenti: « o quote »;

10.5. al decimo periodo, dopo le parole: « con il voto determinante di tali azioni », sono inserite le seguenti: « o quote »;

10.6. all'ultimo periodo, le parole: « la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi » sono sostituite dalle seguenti: « la circostanza che:

a) l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese esterno

all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali »;

11) al comma 8, le parole: « individuate con i regolamenti » sono sostituite dalle seguenti: « individuate con i decreti ».

d) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis.

(Collaborazione con Autorità amministrative di settore)

1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Dette autorità non possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

Art. 2-ter.

(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali)

1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento (UE)

n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del citato Regolamento (UE) n. 2019/452.

2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, inclusi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e

alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/452.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il punto di contatto di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

e) all'articolo 3:

1) al comma 1 le parole: « comma 5, ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5-*bis* » e le parole: « e dell'articolo 2, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'articolo 2, commi 1 e 1-*ter* »;

2) al comma 2:

2.1. al primo periodo, le parole: « e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-*ter*, del presente decreto »;

2.2. al secondo periodo, le parole: « ovvero dei regolamenti » sono soppresse.

2. Le modifiche introdotte dal presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettera *d*), capoverso « Art. 2-*ter* », si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento

della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificati dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.

4. 01. Il Governo.

Relazione tecnica

Con la proposta emendativa relativa all'inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si intende, da un lato, intervenire sulle procedure di applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, anche sulla base della esperienza raccolta nei primi anni di applicazione; dall'altro, si intende integrare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G di cui all'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 21 del 2012 (introdotta dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 maggio 2019, n. 41), definendo una specifica regolamentazione procedurale.

Lo scopo generale della proposta è quello di dotare la Presidenza del Consiglio e le Amministrazioni coinvolte nella applicazione della disciplina dei poteri speciali di strumenti istruttori adeguati alla complessità delle valutazioni da svolgere.

L'inserimento delle accennate modifiche – alcune delle quali ispirate alle disposizioni recentemente previste dal Regolamento UE n. 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (che troverà applicazione dal prossimo 11 ottobre 2020, data entro la quale si provvederà ad attuare un più organico adeguamento della disciplina nazionale) – riveste carattere di particolare necessità e urgenza, posta l'esigenza di assicurare nell'immediato una effettiva tutela delle attività e degli *asset* di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, che appare attualmente limitata, inter alia, dalla ristrettezza dei termini entro cui il Governo è chiamato ad esercitare i poteri speciali (15 giorni dalla notifica), dalla mancanza di disposizioni che disciplinino i rapporti con altre



Autorità amministrative di settore e da talune carenze definitorie (in primis relative alla nozione di soggetto esterno all'Unione europea).

All'articolo 1 del decreto-legge n. 21/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- si semplificano le modalità di trasmissione del provvedimento di esercizio dei poteri speciali alle Camere, prevedendone la trasmissione “tempestivamente e per estratto”;
- si estende l'applicazione dei poteri speciali non soltanto rispetto all'adozione di delibere ma anche di “atti o operazioni”, preferendo un approccio sostanzialistico, al pari di quanto già previsto dall'art. 2 (ove già si fa riferimento a “*Qualsiasi delibera, atto o operazione...*”);
- si sostituisce la parola “mutamento” con la parola “modifica”, al fine di allineare la terminologia del decreto-legge n. 21/2012 con quella contenuta nel Codice civile;
- si specifica, al comma 1, lettera b), ultimo periodo, che, tra le tipologie di delibere, atti o operazioni che hanno ad oggetto l'assunzione di vincoli che condizionano l'impiego di beni materiali o immateriali (ultimo periodo) di società che svolgono attività strategiche nel campo della difesa e della sicurezza, e che sono soggette all'obbligo di notifica, vi sono anche quelle che comportano la sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; ciò permette di rispondere alle esigenze emerse dalla prassi applicativa, che ha evidenziato come, in assenza di una norma come quella proposta, rischierebbero di sfuggire dalla tutela prevista dalla disciplina dei poteri speciali delle operazioni che, al pari delle ipotesi già espressamente contemplate dalla citata lettera b), possono arrecare un pregiudizio alle attività strategiche per il sistema di sicurezza e difesa nazionale, incidendo sulla disponibilità di “beni materiali o immateriali” essenziali per lo svolgimento delle stesse;
- si recepiscono i criteri di valutazione contemplati dal Regolamento (UE) 2019/452 in relazione ad investitori esterni all'Unione europea, inserendo a tal fine un nuovo comma 3-bis. In particolare, sulla scorta di tale norma, qualora l'operazione di acquisto di partecipazioni in società che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale sia effettuata da un soggetto esterno all'Unione europea, il Governo potrà tenere in considerazione, unitamente ai criteri già presenti nell'articolo 3, anche la circostanza che: 1) l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese esterno all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 2) l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 3) vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali;
- si estende il termine per l'esercizio dei poteri speciali da 15 a 45 giorni, prevedendo la possibilità di sospendere i termini non soltanto qualora si renda necessario richiedere informazioni al notificante (come già previsto dal testo vigente) ma anche in caso di richieste istruttorie formulate da parte del Gruppo di coordinamento a soggetti terzi. Giova sottolineare che i nuovi termini – che rispondono alle esigenze a più riprese espresse dalle Amministrazioni che partecipano al Gruppo di coordinamento, al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni – restano comunque inferiori a quelli previsti dalle discipline di altri Stati membri dell'Unione europea muniti di una disciplina avanzata in materia, nonché extra-europei, i quali pertanto beneficiano di un procedimento istruttorio più articolato;
- si introduce una generale ipotesi di interruzione dei termini in caso di notifica incompleta, con la conseguenza che i termini del procedimento decorreranno dal ricevimento delle informazioni complete;



- si chiarisce che la sanzione prevista è applicabile non solo al caso di omessa notifica, ma anche al caso di inosservanza dell'eventuale provvedimento di esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettera b), anche nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni;
- si è fissata la soglia minima per l'insorgenza dell'obbligo di notifica in capo alle società quotate nella misura del 3%, espungendo il rinvio all'art. 120, comma 2, TUF; ciò:
 - in ragione del fatto che, in forza dell'art. 1, d.lgs. n. 25/2016, anche la soglia prevista dal TUF per la comunicazione di partecipazioni rilevanti è stata elevata dal 2% al 3% (rendendo quindi pleonastico il rinvio);
 - al fine di risolvere difetti di coordinamento con l'attuale formulazione dell'art. 120, TUF che, con riferimento alle PMI, pone quale soglia minima per l'obbligo di comunicazione quella del 5%;
 - al fine di rimuovere alla radice qualsiasi possibile spazio di equivoco sulla natura fissa o mobile del rinvio;
- sempre con riferimento alle società quotate, tra le soglie il cui superamento comporta l'obbligo di notifica si è inserita anche la soglia del 50% del capitale (attualmente limitate al 3%, 5%, 10%, 15%, 20% e 25%); ciò, in ragione del fatto che il superamento della predetta soglia consente l'acquisizione del controllo di diritto e, pertanto, viene ad integrarsi una fattispecie che è certamente opportuno sottoporre al controllo ai sensi della normativa sui poteri speciali;
- attualmente, l'articolo 1, comma 5, non prevede, per le società non quotate, delle soglie di rilevanza ai fini dell'obbligo di notifica, con la conseguenza che anche trasferimenti minimali di partecipazioni di tali società sono soggetti a tale obbligo; al fine di razionalizzare questo profilo della disciplina, si è provveduto ad inserire delle soglie di rilevanza per l'obbligo di notifica anche per le società non quotate, in analogia a quelle introdotte per le società quotate;
- in taluni paragrafi, è stato inserito il riferimento alle "quote", per esplicitare che il concetto di "partecipazione" si riferisce sia a partecipazioni rappresentate da "azioni" che quelle rappresentate da "quote".

All'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

La proposta normativa chiarisce, innanzitutto, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica previsto dall'articolo 1-bis.

In particolare, al comma 2, primo periodo, si sostituisce l'espressione "l'acquisto" con "l'acquisizione a qualsiasi titolo", al fine di chiarire che l'obbligo di notifica riguarda tutte le operazioni negoziali che comportino la messa a disposizione, a qualsiasi titolo, di beni o servizi necessari alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti 5G (compravendita, appalto, comodato, locazione, ecc.), e non deve intendersi limitato alle ipotesi che si sostanziano in un trasferimento del titolo di proprietà.

Si propone altresì di inserire una disciplina procedurale specifica per l'esame delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, introdotto dal decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 20 maggio 2019, n. 41), al fine di completare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, e di consentire un'adeguata istruttoria dei relativi procedimenti. Per tali finalità, all'articolo 1-bis del decreto legge sono inseriti due nuovi commi (2-bis e 3-bis), che precisano il campo di applicazione e disciplinano



l'obbligo di notifica, i termini e le modalità di esercizio dei poteri speciali, ad oggi disciplinati mediante il rinvio effettuato dal comma 2 all'art. 1, comma 4.

In particolare, il nuovo comma 2-bis:

- introduce congiuntamente all'obbligo di notifica di cui al comma 2, anche quello di fornire una informativa, sui contratti o accordi stipulati in data anteriore al 26 marzo 2019 (data di entrata in vigore della norma di cui all'art. 1-bis del DL n. 21/2012), relativi alla realizzazione di infrastrutture 5G e che non sono in corso di esecuzione; ciò ha lo scopo di fornire alle amministrazioni deputate alla applicazione della norma un quadro conoscitivo completo dei contratti inerenti la realizzazione delle infrastrutture 5G, anche se stipulati in data anteriore al 26 marzo 2019 e che hanno esaurito i loro effetti.

Il nuovo comma 3-bis:

- precisa che è l'impresa acquirente dei beni o servizi di cui al comma 2 a dover notificare la conclusione del contratto e che questa debba avvenire entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo rilevante ai sensi dell'art. 1-bis; tale scelta è mossa da una duplice ragione: i) lo scopo di sensibilizzare le imprese nazionali sui temi della sicurezza cibernetica; ii) la considerazione che, nelle operazioni di cui all'art. 1-bis, le imprese acquirenti si trovano nella posizione di poter chiarire, nella notifica, non soltanto gli aspetti tecnici del contratto (cosa che potrebbe fare il fornitore extra-UE) ma anche, più in generale, come tale operazione si inquadri all'interno delle strategie industriali dell'azienda e come essa impatti sullo svolgimento delle attività dell'impresa che hanno rilevanza strategica per il Paese; quest'ultimo aspetto – necessario per permettere al Gruppo di coordinamento di effettuare una valutazione non meramente tecnica ma di alta amministrazione – è estraneo, invece, al contraente extra-UE che, nelle operazioni ricadenti nell'art. 1-bis, si limita a fornire i beni o i servizi richiesti, senza entrare nella compagine della società *partner* e, quindi, senza influenzarne la gestione (a differenza delle ipotesi disciplinate dall'art. 1, lett. a) e c) e dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 21/2012);
- coerentemente con quanto la presente proposta emendativa prevede con riguardo agli artt. 1 e 2 del DL n. 21/2012, stabilisce in 45 giorni dalla notifica il termine entro cui è possibile esercitare i poteri speciali, con la già illustrata possibilità di sospensione fino ad un massimo di 20 giorni, in caso di richieste di informazioni alla parte notificante o a soggetti terzi;
- prevede altresì una ipotesi di proroga, pari a 30 giorni, dei termini per l'esercizio dei poteri speciali, in presenza della necessità di compiere approfondimenti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano (prorogabili al massimo una volta in caso di particolare complessità). La proroga può essere rinnovata per un massimo di ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità; la previsione di tale proroga è resa necessaria dalla circostanza che la verifica dei rischi per la sicurezza delle reti 5G derivanti dagli apparati o servizi oggetto di notifica può richiedere tempi tecnici non comprimibili, anche dovuti alla necessità di interloquire con soggetti dotati di expertise, ovvero di svolgere test su dette componenti, ai fini di una compiuta valutazione dei rischi connessi per la sicurezza nazionale;
- determina nella misura compresa tra il venticinque per cento e il centocinquanta per cento del valore dell'operazione l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogabile nel caso di omessa notifica ovvero di inadempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento di esercizio dei poteri speciali.

Inoltre, avendo previsto all'articolo 2, comma 5-bis – per ragioni di coerenza interna al decreto-legge n. 21/2012 e di semplificazione – una definizione di soggetto esterno all'Unione europea non soltanto per i fini dell'articolo 2 ma anche degli articoli 1 e 1-bis, si è provveduto a



modificare l'attuale comma 3 dell'art. 1-bis, prevedendo che tale nozione va ricavata *per relationem* dal citato articolo 2, comma 5-bis.

All'art. 2 del decreto-legge n. 21/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- si introduce la possibilità di aggiornare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, tramite DPCM in luogo di DPR, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali possono comunque essere adottati;
- al comma 1-ter, per esigenze di chiarezza, è stato espunto il riferimento ai settori ad alta intensità tecnologia, in quanto già compresi nell'elenco di cui all'art. 4, Regolamento (UE) 2019/452, al quale il predetto comma – a seguito delle modifiche ad esso apportate dal D.L. 105/2019 – rinvia esplicitamente;
- al comma 2 si è sostituito il riferimento alle “società” con il riferimento alle “imprese”, sia per ragioni di coerenza con il tenore letterale dell'articolo 1, comma 1, lett. b) (che guarda a fattispecie analoghe), sia al fine di non restringere eccessivamente il campo di applicazione della norma;
- si è introdotto un nuovo comma 2-bis, che disciplina in modo specifico l'obbligo di notifica rispetto alle delibere, atti o operazioni adottati da società che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter; tale scelta è motivata dal duplice intento di: i) circoscrivere l'obbligo di notifica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, a quelle delibere, atti o operazioni, che abbiano per effetto la modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità dei predetti attivi o il cambiamento della loro destinazione in favore di soggetti extra-UE; ii) al tempo stesso, al pari di quanto previsto nel comma 2, confermare l'obbligo di notifica rispetto all'adozione di quelle delibere, specificamente individuate nel comma 2-bis (ad es. il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, ecc.), che, pur non presupponendo una controparte, possono risultare parimenti idonei a cagionare effetti pregiudizievoli sugli attivi di rilevanza strategica;
- si semplificano le modalità di trasmissione del provvedimento di esercizio dei poteri speciali alle Camere, prevedendone la trasmissione “tempestivamente e per estratto”;
- si introduce una generale ipotesi di interruzione dei termini in caso di notifica incompleta, con la conseguenza che i termini del procedimento decorreranno dal ricevimento delle informazioni complete;
- al comma 5, è stato inserito un regime sanzionatorio per i casi in cui il soggetto extra-UE abbia ommesso di effettuare la notifica prescritta dal medesimo comma; ciò al fine di colmare una lacuna presente nel vigente testo, che prevede la possibilità di sanzionare l'omessa notifica solo nei casi di cui al comma 2 (adozione di atti o delibere di società che detengono attivi strategici), non anche rispetto alla fattispecie di acquisto, da parte di soggetti extra-UE, di partecipazioni in società che detengono gli *asset* strategici di cui al citato comma 2;
- si è introdotto un nuovo comma 5-bis, nel quale – per coerenza interna al D.L. n. 21/2012 e poiché medesime sono le esigenze di tutela – è stata inserita, per gli effetti dell'articolo 1, dell'articolo 1-bis e dell'articolo 2, la nuova definizione di soggetto esterno all'Unione europea, che era stata già introdotta nell'art. 1-bis con il D.L. n. 22/2019; a tale riguardo, la novella offre una definizione più puntuale del soggetto *de quo*, al fine di agevolare l'applicazione della disciplina dei poteri speciali, superando possibili incertezze interpretative. Inoltre, viene fornita una definizione sostanzialistica, recependo nei contenuti il Considerando n. 10 del Regolamento UE n. 2019/452, ai sensi del quale “*Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite*”



costruzioni artificiali che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE". Conseguentemente a tale modifica, è stata soppressa la precedente definizione contenuta nel comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 21/2012 e si è modificato il richiamo a tale definizione contenuto nel primo comma dell'art. 3 del D.L. n. 21/2012;

- al comma 6, coerentemente con quanto visto sopra per l'art. 1, si estende il termine per l'esercizio dei poteri speciali da 15 a 45 giorni;
- si è poi inserita la facoltà di sospendere il termine per l'esercizio dei poteri speciali per non più di una volta, nel caso in cui si renda necessario richiedere al soggetto notificante o a soggetti terzi, ulteriori informazioni o richieste istruttorie, fino a un termine massimo rispettivamente di 10 e di 20 giorni;
- sempre al comma 6, è stato inserito un periodo che, rispetto ad investimenti diretti da parte di soggetti extra-UE in società che detengono gli attivi di cui ai commi 1 e 1-ter, introduce nuovi criteri di valutazione – mutuati dall'art. 4, par. 2, Reg. UE n. 452/2019 – circa l'incidenza dell'operazione sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Si introducono i nuovi articoli 2-bis e 2-ter nel decreto-legge n. 21/2012.

L'articolo 2-bis è dedicato alla collaborazione con le autorità amministrative di settore da parte del gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali, con lo scopo di riconoscere quanto già in via di prassi è avvenuto nel corso di alcuni procedimenti istruttori.

L'articolo mira a consentire un più completo scambio di notizie, informazioni, documenti con le autorità amministrative indipendenti. In particolare, la nuova disposizione, ispirandosi a quanto già previsto in altre fonti normative (ad esempio all'art. 7 del Testo Unico Bancario), prevede l'obbligo di collaborazione tra Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'IVASS, l'ART, l'AGCM, l'AGCom, l'ARERA e il Gruppo di coordinamento, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al d.l. 21/2012; la norma stabilisce altresì che dette autorità non possano opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

L'articolo 2-ter reca misure mirate all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/452, anche mediante definizione dei termini per l'esercizio dei poteri speciali.

Le misure in particolare sono volte a:

- assicurare l'efficacia degli scambi di informazione e dei meccanismi di cooperazione previsti con la Commissione e gli altri Stati Membri nell'ambito del quadro per controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione di cui al Regolamento (UE) 2019/452;
- prevedere, dalla data di applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/452, la sospensione dei termini per l'esercizio dei poteri speciali qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del citato Regolamento, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea; prevedere altresì analoga sospensione nel caso in cui il Governo richieda, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo;



- prevedere la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del Regolamento.

Con regolamento di delegificazione si interviene sulla disciplina dei termini procedurali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, inclusi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/452.

Al comma 3 del nuovo articolo 2-ter si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del punto di contatto di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto.

La previsione del predetto comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il punto di contatto di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che vi provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza la creazione di nuove strutture.

La proposta emendativa illustrata, relativa all'inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto-legge decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, reca disposizioni di natura procedurale, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 196 ha avuto esito

an

POSITIVO

NEGATIVO

16 OTT. 2019

Il Responsabile Generale dello Stato

Proietti

